



*Ministero delle infrastrutture e dei trasporti*  
**CAPITANERIA DI PORTO DI VENEZIA**

Il Comandante del porto e Capo del Circondario marittimo di Venezia,

**VISTO** il “Regolamento per il servizio marittimo e la sicurezza della navigazione nel porto di Venezia”, approvato con Ordinanza della Capitaneria di porto di Venezia n°10/2023, in data 09/03/2023;

**VISTI** i rilievi batimetrici del Canale Industriale Nord, eseguiti nel mese di novembre 2022 e maggio 2023 e trasmessi dall’Autorità di Sistema Portuale del Mar Adriatico Settentrionale;

**VISTI** gli esiti favorevoli delle manovre di ormeggio di alcune navi eccedenti per lunghezza e larghezza i limiti precedentemente stabiliti per l’accosto Carbones 1;

**RITENUTO** opportuno adeguare le dimensioni ed i pescaggi massimi delle navi dirette all’accosto CARBONES 1, in relazione al battente d’acqua disponibile;

**RITENUTO** necessario conferire organicità alle norme che disciplinano la navigazione nel porto e nella rada di Venezia, in un’ottica di semplificazione e sistematicità, in uno con l’esigenza di salvaguardare la sicurezza della navigazione e la incolumità pubblica in generale, restando impregiudicato qualsiasi altro aspetto connesso alla disciplina dell’uso delle aree e delle operazioni portuali;

**VISTI** gli artt. 17, 62, 63 ed 81 del Codice della Navigazione e gli artt. 59, 64 e 66 del Regolamento di esecuzione.

**ORDINA**

**Articolo 1**

Il “Regolamento per la sicurezza della navigazione, la sosta, gli accosti e le precedenza delle navi e dei galleggianti nel porto e nella rada di Venezia”, approvato con Ordinanza n°10/2023, del 09/03/2023, è modificato come segue:

– **Articolo 2 (Definizioni):**

**Codice IMSBC:** il Codice dell'IMO delle norme per il trasporto alla rinfusa di carichi solidi.

**Merci pericolose:** le sostanze solide classificate Gruppo B del codice IMSBC;

– **Articolo 53 (Illuminazione delle banchine e dei pontili)**

I tratti di banchina e i pontili interessati da operazioni portuali e da manovre di ormeggio/disormeggio di navi e galleggianti, devono essere adeguatamente illuminati (almeno 10 lux ad un metro dai piani di lavoro in qualsiasi condizione), al fine di garantire il più alto gradiente di sicurezza delle operazioni da svolgere.


Qualora le banchine portuali ed i pontili, interessati dalle attività di cui al precedente comma, non siano dotati di impianto di illuminazione fisso ovvero essi siano in avaria ovvero insufficienti, il soggetto interessato – sia esso concessionario ovvero impresa in possesso di autorizzazione ai

sensi dell'art. 16 della Legge 84/1994 – potrà munirsi di impianto di illuminazione mobile, che soddisfi i parametri di cui sopra.

– **Allegato 2:**

GENERAL SISTEM	120	7,50	120	7,50
A4 e A5 (bitte 22 - 32)	230	9,00	150	8,00
CARBONES 1	180 x 28	9,00	150	8,00
	180 x 30	8,90		
	190 x 33	8,40		

– **Allegato 3:**



**Articolo 2**

La presente Ordinanza sarà esecutiva dal giorno successivo alla data di emanazione.

Sul sito web istituzionale [www.guardiacostiera.gov.it/venezia](http://www.guardiacostiera.gov.it/venezia) nella sezione “Ordinanze e Avvisi” sarà pubblicata la versione consolidata del “Regolamento per la sicurezza della navigazione, la sosta, gli accosti e le precedenza delle navi e dei galleggianti nel porto e nella rada di Venezia”.

I contravventori alla presente Ordinanza, salvo che il fatto commesso non costituisca reato, saranno sanzionati a norma dell'art. 1174 del Codice della Navigazione, dell'art. 53 comma 4 del D.lgs n. 171 in data 18 luglio 2005 se alla condotta di un'unità da diporto, ovvero da altra norma speciale applicabile.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza.

Venezia, (data della firma digitale)

IL COMANDANTE  
 An Firm. n° 8